

di carniere stagionale di 20 capi per cacciatore;

• **Dal 21 settembre 2014 al 31 gennaio 2015** la caccia è consentita alle seguenti specie: **tordo bottaccio, alzavola, beccaccino, canapiglia, codone, colombaccio, cornacchia grigia, fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, gazza, germano reale, ghiandaia, marzaiola, mestolone, moriglione, pavoncella, pascioglione.**

Per **codone e pavoncella** il limite di carniere stagionale è di 25 capi per specie e per cacciatore.

• **Dal 21 settembre 2014 al 31 dicembre 2014** la caccia è consentita alle specie: **coniglio selvatico, quaglia, merlo, tortora.**

Per quaglia e tortora il limite di carniere stagionale è di 25 capi per specie e per cacciatore.

La caccia al FAGIANO nel territorio a caccia programmata è consentita **dal 21 settembre 2014 al 31 dicembre 2014;**

Nelle AFV ed AAV è consentita **fino al 31 gennaio 2015** secondo gli specifici piani di prelievo;

La caccia alla PERNICE ROSSA e alla STARNA è vietata su tutto il territorio provinciale a caccia programmata e nelle AFV;

Caccia vagante e uso del cane: Nel periodo dal 1 al 31 gennaio 2015 è consentita la caccia su tutto il territorio provinciale esclusivamente da appostamento fisso o temporaneo, al quale si dovrà accedere con il fucile scarico, smontato o in custodia.

Nello stesso periodo la caccia vagante con l'uso del cane è consentita, solo alla **VOLPE**, secondo le specifiche sotto riportate.

Nel periodo **dal 1 al 19 gennaio 2015** è consentita la caccia vagante alla **BECCACCIA**, con l'uso del cane esclusivamente da ferma e da cerca, all'interno delle superfici boscate (così come definite dall'art. 3 della L.R. 39/2000) ricadenti all'interno dell'area vocata per il cinghiale con esclusione delle aree ricadenti all'interno delle ZPS.

Ai fini della sicurezza, in tale periodo coloro che esercitano la caccia alla beccaccia dovranno indossare un **indumento ad alta visibilità**. Nei periodi in cui è consentita la caccia da appostamento, ai fini del recupero della selvaggina, è consentito l'uso del cane avente particolari attitudini al riporto, sotto il diretto controllo del proprietario o del conduttore, entro un raggio di 150 metri dall'appostamento stesso, ma con l'obbligo di rimanere sempre ad una distanza non inferiore a metri 50 da altri appostamenti dai quali è contemporaneamente esercitata l'attività venatoria;

La caccia alla VOLPE nel territorio a caccia programmata è consentita **dal 21 settembre 2014 al 31 dicembre 2014** anche con l'uso del cane da seguita. Nel periodo dal 1 al 31 gennaio 2015 su tutto il territorio provinciale a caccia programmata la caccia alla VOLPE è consentita solo nella tradizionale forma in battuta con l'uso del cane, con un minimo di 8 partecipanti, previa comunicazione alla Provincia dell'avvenuta costituzione della squadra e della designazione del Responsabile della medesima e nel rispetto delle indicazioni emanate allo scopo dagli ATC. **Nelle AFV** la caccia alla **volpe** è consentita **dal 21 settembre 2014 al 31 gennaio 2015. Caccia al cinghiale.** Rimangono sostanzialmente invariate le decisioni assunte per la scorsa stagione

venatoria. Per quanto riguarda **la zona vocata**, il prelievo è consentito esclusivamente nella forma della braccata alle squadre assegnate ai Distretti di gestione dal 1 novembre 2014 al 31 gennaio 2015. **Nella zona non vocata** il prelievo del **cinghiale** è consentito in forma singola, anche con l'uso del cane, dal 1 ottobre 2014 al 30 novembre 2014. Nello stesso periodo - dal 1 ottobre 2014 al 30 novembre 2014 - e dal 1 gennaio 2015 al 31 gennaio 2015, nella zona non vocata sono consentiti anche interventi collettivi di prelievo venatorio, che verranno disciplinati dagli ATC. Si ricorda inoltre che nelle zone non vocate è attiva la caccia di selezione al cinghiale, per tutte le classi di età e sesso, fino al 31 gennaio 2015. nelle aree agricole ricadenti in area vocata termina invece il 31 ottobre 2014. **Caccia di selezione.** Si ricorda che per il capriolo i piccoli sono cacciabili dal 1 gennaio al 15 marzo 2015, i maschi giovani e adulti dal 15 giugno al 14 luglio e dal 16 agosto al 29 settembre; le femmine giovani e adulte sono cacciabili dal 1 gennaio al 15 marzo 2015. Per quanto riguarda il daino, la caccia è aperta dal 1 gennaio al 15 marzo per le femmine ed i piccoli; dal 1 al 29 settembre e dal 1 novembre al 15 marzo per il fuscione; dal 1 novembre al 15 marzo per il balestrone e palancone. La caccia al cervo è aperta dal 1 ottobre al 15 febbraio per il maschio M3 e M4, dal 1 ottobre al 15 marzo per il maschio M2, dal 2 agosto al 31 agosto e dal 1 ottobre al 15 marzo per il maschio fuscione; dal 1 gennaio al 15 marzo 2015 per tutte le femmine e piccoli.

La Provincia di Siena ha richiesto alla Regione Toscana **l'applicazione della deroga per la caccia allo storno e al piccione**, per limitare i danni alle colture agricole causati da questa specie. Chiederà inoltre la pre-apertura alle specie: **TORTORA, COLOMBACCIO, MERLO, GAZZA, GHIANDAIA, CORNACCHIA GRIGIA, PICCIONE e STORNO.**

Si ricorda che, qualora la Regione Toscana autorizzasse la pre-apertura, la caccia alle specie in oggetto dovrà terminare un giorno prima rispetto ai tempi indicati.

Si ricorda che su disposizione della Regione Toscana è vietato l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno di tutte le zone umide del territorio regionale, quali laghi naturali e artificiali, stagni, paludi, acquitrini permanenti, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra.

Realizzato dalla ItalCaccia-ItalPesca Sez. Reg. Toscana
<http://www.italcaccia.toscana.it>
E-mail info@italcaccia.toscana.it



Per una più sicura e precisa informazione si rimanda alla pubblicazione ufficiale della Provincia.



PROVINCIA DI SIENA CALENDARIO VENATORIO REGIONALE STAGIONE 2014/2015

Testo coordinato della L.R. 20/2002
Calendario venatorio e modifiche alla L.R. 3/94.

Capo I - Stagione venatoria

Art. 1 - Stagione venatoria e giornate di caccia

1. La stagione venatoria ha inizio la terza domenica di settembre e termina il 31 gennaio di ogni anno.
2. Per l'intera stagione venatoria la caccia è consentita tre giorni per ogni settimana, che il titolare della licenza può scegliere fra quelli di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica.
3. Nel periodo dal 1 ottobre al 30 novembre di ogni anno, fermo restando il divieto di caccia nei giorni di martedì e venerdì, è consentito ad ogni cacciatore, per la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria, di usufruire anche in modo continuativo delle giornate di caccia a propria disposizione per l'intera stagione venatoria.
- 3 bis. In tutte le zone di protezione speciale (ZPS) individuate dalla Regione Toscana l'attività venatoria e l'attività di allenamento e addestramento cani sono consentite nel rispetto della normativa regionale di attuazione del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 recante criteri minimi per la definizione di misure di conservazione e a zone di protezione speciali. Nel mese di gennaio l'attività venatoria nelle ZPS è consentita, fatta eccezione per la caccia agli ungulati, nei soli giorni di domenica e giovedì.

Art. 2 - Giornata venatoria

1. L'esercizio venatorio è consentito da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto; per il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio sono indicati i seguenti specifici orari:
 - a) dal 15 al 30 settembre: dalle ore 6,00 alle ore 19,00 (ora legale);
 - b) dal 1 ottobre al 15 ottobre: dalle ore 6,30 alle ore 18,30 (ora legale);
 - c) dal 16 ottobre all'ultimo giorno di validità dell'ora legale: dalle ore 6,45 alle ore 18,15 (ora legale);
 - d) dal giorno di ripristino dell'ora solare al 31 ottobre: dalle ore 5,45 alle ore 17,15;
 - e) dal 1 novembre al 15 novembre: dalle ore 6,00 alle ore 17,00;
 - f) dal 16 novembre al 30 novembre: dalle ore 6,15 alle ore 16,45;
 - g) dal 1 dicembre al 15 dicembre: dalle ore 6,30 alle ore 16,38;
 - h) dal 16 dicembre al 31 dicembre: dalle ore 6,45 alle ore 16,45;
 - i) dal 1 gennaio al 15 gennaio: dalle ore 7,00 alle ore 17,15;
 - l) dal 16 gennaio al 31 gennaio: dalle ore 06,45 alle ore 17,30 .Fanno eccezione:
 - a) la caccia di selezione agli ungulati che termina un'ora dopo il tramonto;
 - b) la caccia alla beccaccia che inizia un'ora dopo gli

orari di cui sopra.

Capo II - Esercizio della caccia

Art. 3 - Modalità e forme di caccia

1. L'esercizio venatorio dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio di ogni anno è consentito, anche con l'ausilio del cane, in forma vagante e/o da appostamento fisso o temporaneo.
2. Le province possono regolamentare, nel periodo compreso fra il 1 gennaio ed il 31 gennaio, la caccia vagante e l'uso del cane. La provincia può altresì regolamentare, nel periodo compreso fra l'8 dicembre ed il 31 gennaio l'uso del cane da seguita.
3. E' vietato, per l'installazione degli appostamenti temporanei, utilizzare materiale fresco proveniente da colture arboree sia agricole che forestali e da piante destinate alla produzione agricola. Può essere utilizzata vegetazione spontanea, esclusivamente arbustiva o erbacea, appartenente a specie non tutelate dalla normativa vigente.
4. Gli appostamenti temporanei devono essere rimossi a cura dei fruitori al momento dell'abbandono e comunque al termine della giornata venatoria. Le postazioni per la caccia agli ungulati possono essere lasciate in essere con il consenso del proprietario e del conduttore del fondo. Gli appostamenti temporanei possono essere installati un'ora prima dell'orario di caccia.
5. L'accesso agli appostamenti fissi o agli appostamenti temporanei nelle zone dove non è permessa la caccia vagante o nel caso di fruizione continuativa di giornate di caccia di cui all'articolo 1, comma 3, è consentito solo con il fucile smontato o racchiuso in idoneo involucre e scarico.
6. Il cacciatore è tenuto alla raccolta dei bossoli delle cartucce sparate.
7. Non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento al beccaccino.
- 7 bis. Le province nell'ambito del calendario venatorio provinciale possono decidere che la caccia alla beccaccia avvenga esclusivamente in forma vagante e con l'ausilio del cane da ferma o da cerca.
8. La caccia alla lepore in battuta può essere effettuata con un massimo di sette partecipanti.

Art. 4 - Carniere giornaliero

1. Per ogni giornata di caccia il carniere complessivo non può superare i due capi di selvaggina stanziale ed i venti capi di selvaggina migratoria.
2. Il prelievo giornaliero di ogni cacciatore non può superare per specie le seguenti quantità:
 - a) **lepore**: un capo;
 - b) **palmipedi, trampolieri e rallidi**: otto capi complessivi;
 - c) **beccaccia**: tre capi;
 - d) **tortora**: dieci capi.
3. I limiti giornalieri di carniere relativi alla selvaggina stanziale di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nelle aziende faunistiche venatorie e agrituristiche venatorie nelle quali valgono i piani di abbattimento annuali approvati dalla provincia.
4. Per gli ungulati il cui prelievo avvenga nell'ambito

di piani di abbattimento non sono applicati i limiti di cui al comma 1 e i capi vengono registrati nelle apposite schede.

Art. 4 bis - Sicurezza nell'esercizio venatorio

1. Tutti i cacciatori partecipanti alle battute di caccia al cinghiale devono indossare indumenti ad alta visibilità ed avere idonea formazione sulle regole di comportamento in sicurezza nell'esercizio venatorio.

Art. 5 - Allenamento ed addestramento cani

1. L'allenamento ed l'addestramento dei cani è consentito, nei giorni fissati all'articolo 30, comma 10, della legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"), dalla terza domenica di agosto al giovedì precedente la terza domenica di settembre, dal sorgere del sole alle ore 11.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00 (ora legale), sull'intero territorio regionale non soggetto a divieto di caccia. L'allenamento e l'addestramento dei cani è consentito ai soli cacciatori iscritti all'ambito territoriale di caccia (ATC). L'allenamento e l'addestramento non è consentito nelle aree interessate dalle produzioni agricole soggette a danneggiamento di cui all'articolo 42, comma 2, della l.r. 3/1994 e alla deliberazione del Consiglio regionale 20 dicembre 1994, n. 588, anche se prive di tabellazione.

Art 6 - Tesserino venatorio

1. Il cacciatore deve essere munito del tesserino venatorio, valido su tutto il territorio nazionale, rilasciato dal comune di residenza, previa esibizione della licenza di caccia valida e del cedolino attestante la riconsegna del tesserino della stagione precedente. I cacciatori che hanno cambiato residenza dopo l'inizio della precedente stagione venatoria ritireranno il tesserino al comune di provenienza.

2. Il cacciatore, all'inizio della giornata venatoria, deve marcare, con un segno (■) o (●), mediante penna indelebile di colore scuro, preferibilmente nero, gli appositi spazi del tesserino venatorio in corrispondenza della data della giornata di caccia e dell'ATC o istituto privato. Deve inoltre indicare l'eventuale mobilità e la fruizione continuativa delle giornate di caccia alla selvaggina migratoria da appostamento. Deve essere altresì indicato, dopo l'abbattimento, ogni capo di selvaggina stanziale e di beccaccia. Per la selvaggina migratoria, deve essere indicato, negli appositi spazi al termine della giornata di caccia, il numero dei capi abbattuti. Il tesserino venatorio consente l'effettuazione di un numero complessivo di giornate pari a quelle a disposizione di ogni cacciatore per l'intera stagione venatoria (terza domenica di settembre - 31 gennaio). Tutte le giornate di caccia effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, dell'articolo 8, comma 1 o in altre regioni, sono cumulabili.

3. Il deposito dei capi di stanziale e di beccaccia abbattuti deve essere indicato sul tesserino venatorio mediante l'apposizione di un cerchio attorno alla segnatura (X) o (I) che contrassegna l'abbattimento del

capo, così come indicato nel tesserino venatorio.

4. Il tesserino è mezzo di controllo delle quantità e delle specie prelevate ed a tal fine deve essere riconsegnato non oltre il 20 marzo di ogni anno al comune di residenza o in caso di cambio di residenza al comune che lo ha rilasciato.

Art. 6 bis - Tesserino provinciale per la caccia di selezione ai cervidi e bovidi

1. Per la caccia di selezione ai cervidi e bovidi, le province rilasciano ai cacciatori abilitati un apposito tesserino su cui annotare le giornate di caccia e gli abbattimenti effettuati fino al completamento del piano di abbattimento assegnato. Nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 di gennaio deve essere segnato anche il tesserino venatorio di cui all'articolo 6.

Capo III - Calendario venatorio

Art. 7 - Periodi di caccia e specie cacciabili

Commi 1, 2, 3, 4 (dichiarati illegittimi da Corte Cost.)

5. Abrogato con L.R. n. 29/2012

6. Nel rispetto delle indicazioni contenute nei propri piani faunistico venatori, le Province approvano, previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), piani di abbattimento in forma selettiva di ungulati distinti per sesso e classi di età ed indicanti il periodo di prelievo nel rispetto della normativa vigente.

6 bis (dichiarato illegittimo da Corte Cost.)

Art. 8 - Deroghe

1. La Giunta regionale può consentire, sulla base delle scelte effettuate nei piani faunistico-venatori provinciali, su richiesta delle province, nel primo giorno utile di settembre e nella domenica successiva la caccia da appostamento alle seguenti specie: tortora (*Streptopelia turtur*), colombaccio, merlo, gazza, ghiandaia, cornacchia grigia. La Giunta regionale può altresì consentire, su richiesta delle province, nei laghi artificiali o altre superfici allagate artificialmente la caccia solo da appostamento fisso, all'alzavola, al germano reale e alla marzaiola. Nei giorni di apertura anticipata della caccia il prelievo giornaliero del colombaccio non può superare i cinque capi, del merlo da appostamento temporaneo non può superare i quattro capi e per i palmipedi non può superare i quattro capi complessivi. La Giunta regionale individua gli orari di caccia e i territori ove questa può essere svolta, nel rispetto dell'arco temporale di cui all'articolo 18, comma 2, della l. 157/1992.

2. L'allenamento e l'addestramento dei cani è vietato nelle giornate di caccia autorizzate ai sensi del comma 1.

3. Nelle aziende agriturismo-venatorie è ulteriormente consentito, nel rispetto dei piani di abbattimento approvati dalle province, il prelievo delle seguenti specie provenienti da allevamento: germano reale, pernice rossa, starna, quaglia, lepore in aree recintate, fino al 31 gennaio. Per gli ungulati, in dette aziende, il prelievo venatorio in aree recintate, è consentito dal 1

agosto al 15 marzo e anche in caso di terreno coperto da neve.

4. Le province possono, sentiti i comitati di gestione degli ATC, vietare la caccia al fagiano, fatta eccezione per le aziende faunistico venatorie e agriturismo venatorie, nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 gennaio.

4 bis. Le province adottano tutti i provvedimenti necessari all'eradicazione della minilepre dai propri territori. Durante la stagione venatoria le province possono consentire ai cacciatori l'abbattimento della minilepre.

Capo IV - Modifica alla Legge Regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio")

Artt. 9-12 - Omissis

Capo V - Norme generali

Art. 13 - Immissioni

1. Nei territori degli ATC le immissioni di selvaggina sono consentite dalla data di chiusura della caccia alla specie da immettere fino al 15 agosto di ciascun anno, fatta eccezione per le strutture di ambientamento o zone di rispetto appositamente predisposte dove la caccia è vietata.

Art. 14 - Sanzioni

1. Per le violazioni alle norme della presente legge non espressamente previste dalla l.r. 3/1994 e dalla l. 157/1992 si applicano le sanzioni di cui alla lettera q) dell'articolo 58 della l.r. 3/1994.

2. Per la mancata riconsegna del tesserino venatorio si applica una sanzione amministrativa da euro 5,00 a euro 30,00.

Art. 15 - Norma finale

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, valgono le disposizioni vigenti in materia.

2. La Giunta regionale, nell'attivazione degli accordi di cui all'articolo 12, comma 3, del regolamento regionale 3 maggio 1996 n. 3(8) (Regolamento di accesso e gestione degli Ambiti territoriali di caccia) determina le forme e le modalità di caccia tenuto conto delle condizioni di reciprocità.

Art. 16 - Abrogazione

1. La L.R. 27/01 (Calendario venatorio 2001-2002) è abrogata.

Indicazioni di cui alla Delib. G.R.T. n. 559 del 07/07/2014:

1) è autorizzata la caccia alle seguenti specie per i periodi indicati:

- Dal 21 settembre al 31 dicembre 2014 la caccia è consentita alle specie: coniglio selvatico, merlo, quaglia, **tortora** (*Streptopelia turtur*) e **fagiano**. Nelle Aziende faunistico venatorie, nella aziende agriturismo-venatorie e in specifici distretti individuati

all'interno degli ATC, le Province possono autorizzare il prelievo del **fagiano** nel mese di gennaio 2015 in presenza di specifici piani di prelievo.

- Dal 21 settembre al 30 novembre 2014 la caccia è consentita alle specie: **starna** e **pernice rossa**. Le Province possono determinare limitazioni relative ad aree e periodi di caccia. Tali limitazioni non si applicano nelle aziende faunistico venatorie nelle quali la Provincia abbia approvato specifici piani di prelievo.
- Dal 1 ottobre al 31 dicembre 2014 la caccia è consentita alla specie **allodola**;
- Dal 21 settembre all'8 dicembre 2014 è consentita la caccia alla specie **lepore comune**;
- Dal 21 settembre al 30 ottobre 2014 è consentita la caccia alla specie **combattente**;
- Dal 1 ottobre 2014 al 19 gennaio 2015 la caccia è consentita alla specie **beccaccia**;
- Dal 1 ottobre 2014 al 31 gennaio 2015 la caccia è consentita alle seguenti specie: **cesena** e **tordo sassello**;
- Dal 1 novembre 2014 al 31 gennaio 2015 la caccia è consentita alla specie **moretta**;
- Dal 21 settembre 2014 al 31 gennaio 2015 la caccia è consentita alle seguenti specie: **tordo bottaccio**, **alzavola**, **beccaccio**, **canapiglia**, **codone**, **colombaccio**, **cornacchia grigia**, **fischione**, **folaga**, **frullino**, **gallinella d'acqua**, **gazza**, **germano reale**, **ghiandaia**, **marzaiola**, **mestolone**, **moriglione**, **pavoncella**, **perniciosa** e **volpe**.

2) sono fissati i seguenti limiti di carniere stagionali prudenziali, per le specie:

- **allodola**, 100 capi per cacciatore,
- **codone**, **quaglia**, **tortora** e **pavoncella**, 25 capi per specie e per cacciatore,
- **beccaccia** e **moretta**, 20 capi per specie e per cacciatore,
- **combattente** e **pernice rossa**, 10 capi per specie e per cacciatore,
- **starna**, 5 capi per cacciatore.

3) è vietato utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno di tutte le zone umide del territorio della Regione Toscana, quali laghi naturali e artificiali, stagni, paludi, acquitrini permanenti, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra.

INTEGRAZIONI PROVINCIALI AL CALENDARIO VENATORIO 2014-2015 Delibera C.P. n. 168 del 22/07/2014

- Dal 21 settembre all'8 dicembre 2014 è consentita la caccia alla specie **lepore comune**;
- Dal 21 settembre al 30 ottobre 2014 è consentita la caccia alla specie **combattente** con un limite di carniere stagionale di 10 capi per cacciatore;
- Dal 1 ottobre al 31 dicembre 2014 la caccia è consentita alla specie **allodola**, con un limite di carniere stagionale di 100 capi per cacciatore;
- Dal 1 ottobre 2014 al 19 gennaio 2015 la caccia è consentita alla specie **beccaccia** con un limite di carniere stagionale di 20 capi per cacciatore;
- Dal 1 ottobre 2014 al 31 gennaio 2015 la caccia è consentita alle seguenti specie: **cesena** e **tordo sassello**;
- Dal 1 novembre 2014 al 31 gennaio 2015 la caccia è consentita alla specie **moretta** con un limite